

Estratto

MINISTERO LAVORO nota 22 agosto 2014, n. 14742

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata da codesta Direzione, si rinvia ai contenuti della circ. n. 4/2013, nella parte in cui si osserva che ai sensi del nuovo art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 "è dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico" e di conseguenza "le possibili violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio attengono principalmente al superamento dei limiti quantitativi - e pertanto "qualificatori" - previsti, nonché all'utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito".

Ciò premesso, non sembrano sussistere espliciti divieti in ordine all'utilizzo di personale tramite voucher con il quale, in passato, è stato intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato, anche con riferimento ad attività già svolte.

Resta ferma la possibilità che, sulla base delle specifiche circostanze del caso, quanto sopra possa configurare un comportamento elusivo di altre disposizioni di legge (ad es. utilizzo dei voucher con maturazione di un periodo di disoccupazione e successiva riassunzione dei medesimi lavoratori con conseguente godimento di benefici di carattere contributivo).